

Spett. Operatore Economico
Medical Systems srl
Loc. Piscina Manna Parco Tecnologico
Edificio 2
09050 Pula (Ca)
MAIL: info@medical-systems.it

Oggetto: Affidamento della FORNITURA E POSA DI CONDIZIONATORI DA INSTALLARE PRESSO LE VARIE STRUTTURE DELLA ASL SULCIS IGLESIENTE, COMPRESA LA RIMOZIONE DI QUELLI GUASTI E FUORI USO. CIG: B2334F9F28.

Lettera Contratto

La presente lettera commerciale, valida come contratto ai sensi dell'art. 18 comma 1 del D.Lgs 36/2023, è stipulata dai contraenti mediante scambio di corrispondenza con posta elettronica certificata:

- Dott.ssa Giuliana Campus nata a CAGLIARI il 20/07/1956, codice fiscale: CMPGLN56L60B354R, in qualità di Direttore Generale della ASL Sulcis Iglesiente: codice fiscale: P.I: 03990310926; sede legale in Carbonia -Via Dalmazia n.83 (SU).
- Sig. Francesco Cristian la Rocca nato ad AGRIGENTO il 04/07/1979, codice fiscale: LRFCNC79L04A089S, in qualità di legale rappresentante dell'Operatore Economico Medical-Systems srl C.F e P.IVA: 02833310929 con sede legale Loc Piscina Manna Parco Tecnologico Edificio 2 - 09050 Pula (Ca)

PREMESSO CHE

con la deliberazione del Direttore Generale dell'Asl 7 Sulcis Iglesiente n. 532 del 03.07.2024 avente oggetto: "Affidamento diretto all'O.E. MEDICAL SYSTEMS S.R.L., ai sensi dell'art. 50 comma 1 lettera b) del D.Lgs 36 del 31 marzo 2023 per la "Fornitura e posa di condizionatori da installare presso le varie strutture della ASL Sulcis Iglesiente, compresa la rimozione di quelli guasti e fuori uso". CIG B2334F9F28, ai sensi dell'articolo 50, comma 1, lettera b) del D.Lgs. n. 36 del 31 marzo 2023, della urgente fornitura e posa di climatizzatori dislocati nelle strutture della ASL Sulcis Iglesiente. Impegno di spesa e nomina RUP. con Delibera del Direttore Generale dell'ASL Sulcis Iglesiente n 479 del 18.06.2024, stante la necessità di sostituire celermente i climatizzatori presenti in varie strutture della ASL è stata approvata, la procedura negoziata sulla piattaforma telematica SardegnaCAT 'RDO (rfq_438782) ed è stata aggiudicata all'O.E. Medical Systems in quanto l'offerta formulata, che sebbene non allegata, costituisce parte integrante e sostanziale del presente contratto.

Art. 1 - OGGETTO DELLA FORNITURA

Fornitura e posa dei climatizzatori da installare c/o i vari presidi facenti parte del patrimonio dell'ASL Sulcis Iglesiente con le seguenti potenze:

macchine e potenza	Prezzo offerto
Condizionatore autonomo senza unità esterna 9000 btu	€ 1.960,00
Pompa di calore monosplit 9000 btu	€ 920,00
Pompa di calore monosplit 12000 btu	€ 990,00
Pompa di calore monosplit 18000 btu	€ 1.659,00
Pompa di calore monosplit 24000 btu	€ 3.400,00

Comprese le rimozioni di quelle preesistenti con il loro smaltimenti in discariche autorizzate, collegamenti elettrici fino al punto di distribuzione, il tutto per rendere perfettamente funzionante.

Art. 2 - MODALITÀ DI ESPLETAMENTO

La fornitura e posa dovrà compiersi nel rispetto delle indicazioni impartite dal RUP, dal Direttore dei Lavori (ove nominato), dal Disciplinare Tecnico e della normativa in materia. Nell'eventualità il prodotto fornito non dovesse risultare conforme o non rispettare le caratteristiche richieste, l'affidatario è obbligato a sostituirlo immediatamente e comunque entro un termine massimo di 10 giorni.

Art. 3 - IMPORTO CONTRATTUALE

Il presente affidamento è stato aggiudicato su SardegnaCat a seguito dell'espletamento della RDO individuata con l'identificativo rfq_438782.

L'importo della fornitura in oggetto è stimato in € 120.000,00 oltre gli oneri per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso pari a € 3.000,00, per complessivi € 123.000,00 oltre IVA di Legge.

Ai sensi dell'art. 41 comma 14 del D.lgs 36/2023 per determinare l'importo posto a base di gara, la stazione appaltante o l'ente concedente individua nei documenti di gara i costi della manodopera secondo quanto previsto dal comma 13 e pertanto relativamente all'importo della fornitura in oggetto tale importo corrisponde ad € 9.000,00 (importo non soggetto a ribasso) con un'incidenza del 7,50 %.

Art. 4 - IL RUP

Il Responsabile Unico del Progetto è il Geom. Rosella Demuro ed ha acquisito il seguente CIG: B2334F9F28.

Art. 5 – DOMICILIO E RAPPRESENTANZA DELL'APPALTATORE, DIREZIONE DEL CANTIERE.

Ai sensi e per gli effetti tutti dell'articolo 2 del Regolamento recante il capitolato generale d'appalto dei lavori pubblici approvato con d.m. 19 aprile 2000, n. 145 (di seguito Regolamento), l'appaltatore ha eletto domicilio nel comune di Carbonia, all'indirizzo di via Dalmazia, 83, presso la competente sede della ASL 7 del Sulcis Iglesiente.

Ai sensi dell'articolo 3, comma 1, del suddetto Regolamento, i pagamenti saranno effettuati secondo le norme che regolano la contabilità della stazione appaltante a favore dell'appaltatore mediante provvedimento di liquidazione di spesa (delibera del DG e/o determinazione dirigenziale) previa emissione dello stato di avanzamento dei lavori, ai sensi dell'articolo 194 del D.P.R. n. 207 del 2010 da parte del Direttore dei Lavori e del certificato di pagamento in acconto e/o a saldo da parte del RUP.

Come risulta dal Modulo di tracciabilità dei flussi finanziari prodotto dalla ditta aggiudicataria in sede di gara, è autorizzato a riscuotere, ricevere e quietanzare le somme ricevute in conto o a saldo, per conto Servizi Tecnici Logistici e Patrimonio dell'appaltatore:

- Il sig. Francesco Cristian La Rocca codice fiscale 02833310929 in qualità di Titolare della ditta Medical Systems con sede in Loc. Piscina Manna Parco Tecnologico Ed. 2 s.n.c. – 09050 Pula (CA).

I pagamenti saranno effettuati mediante bonifico sul conto corrispondente al seguente codice IBAN: IT36S0101543990000000000795 acceso presso Banco di Sardegna agenzia di Sarroch ovvero su altro conto bancario o postale comunicato alla Stazione Appaltante, unitamente alle generalità dei soggetti autorizzati ad operare sul conto, qualora diverso, entro 7 giorni dall'accensione del conto stesso.

Art. 6 - CONSEGNA DELLA FORNITURA - INIZIO E TERMINE PER L'ESECUZIONE

1. Prima di procedere alla consegna, il direttore dei lavori ha attestato lo stato dei luoghi verificando:

l'accessibilità delle aree e degli immobili interessati dai lavori, secondo le indicazioni risultanti dagli elaborati progettuali;

l'assenza di impedimenti alla realizzabilità del progetto, sopravvenuti rispetto agli accertamenti effettuati prima dell'approvazione del progetto medesimo.

L'attività è stata documentata attraverso apposito verbale di sopralluogo.

2. La consegna dei lavori, oggetto dell'appalto, all'esecutore avviene da parte del direttore dei lavori, previa disposizione del RUP, ai sensi dell'art. 3 dell'allegato II.14 del d.lgs. 36/2023, il termine di 45 giorni decorre dalla data di stipula del contratto.

3. Il direttore dei Lavori, comunica con congruo preavviso all'esecutore, il giorno e il luogo in cui deve presentarsi, munito del personale idoneo, nonché delle attrezzature e dei materiali necessari per eseguire, ove occorra, il tracciamento dei lavori secondo i piani, profili e disegni di progetto.

4. Avvenuta la consegna, il direttore dei lavori e l'esecutore sottoscrivono apposito verbale, che viene trasmesso al RUP, dalla cui data decorre il termine per il completamento dei lavori.

Il verbale contiene:

le condizioni e circostanze speciali locali riconosciute e le operazioni eseguite, come i tracciamenti, gli accertamenti di misura, i collocamenti di sagome e capisaldi;

l'indicazione delle aree, dei locali, delle condizioni di disponibilità dei mezzi d'opera per l'esecuzione dei lavori dell'esecutore, nonché dell'ubicazione e della capacità delle cave e delle discariche concesse o comunque a disposizione dell'esecutore stesso;

la dichiarazione che l'area su cui devono eseguirsi i lavori è libera da persone e cose e, in ogni caso, che lo stato attuale è tale da non impedire l'avvio e la prosecuzione dei lavori.

5. Sono a carico dell'esecutore gli oneri per le spese relative alla consegna, alla verifica e al completamento del tracciamento che fosse stato già eseguito a cura della stazione appaltante.

6. L'esecutore dalla data di consegna dei lavori dovrà ultimare tutte le opere entro il termine di giorni 60 decorrenti dalla data del verbale di consegna.

Art. 7 - CAUZIONI E GARANZIE FIDEJUSSORIE

A garanzia del puntuale ed esatto adempimento del presente contratto, l'impresa ha prestato la garanzia definitiva di cui all'art. 117 del D.Lgs. 36/2023 e s.m.i., richiamata in premessa.

Nel caso si verificassero inadempimenti contrattuali ad opera dell'impresa appaltatrice, la Stazione Appaltante incamererà in tutto od in parte la cauzione di cui al comma precedente, fermo restando che l'impresa stessa dovrà provvedere, ove non sia attivata la procedura di risoluzione del contratto, alla sua ricostituzione entro 5

giorni dalla richiesta del RUP.

3. La garanzia resta vincolata fino al termine fissato dall'articolo 117 comma 8 del D.Lgs. 36/2023 e s.m.i.

4. È a carico dell'impresa aggiudicataria la responsabilità di danni a persone e cose, sia per quanto riguarda i dipendenti ed i materiali di sua proprietà, sia per quelli che essa dovesse arrecare a terzi in conseguenza dell'esecuzione dei lavori e delle attività connesse, sollevando la Stazione Appaltante da ogni responsabilità al riguardo. L'impresa produce, in relazione a quanto precede, polizza assicurativa per danni di esecuzione e responsabilità civile verso terzi, ai sensi dell'articolo 117 comma 10 del D.Lgs. 36/2023 e s.m.i. , emessa il 31/07/2024 da UnipolSai per un importo garantito di Euro 6.150,00 per un massimale di € 123.000,00 così come previsto nel bando di gara, a garanzia dei danni eventualmente derivanti dall'esecuzione.

Art. 8 - TERMINE DI ESECUZIONE DELLA FORNITURA

Il termine della fornitura e posa del prodotto richiesto è stabilito per un massimo di 12 mesi o a conclusione dell'importo a disposizione.

La fornitura e posa dovranno essere eseguite dall'impresa nel rispetto delle attività sanitarie che si svolgono nell'edificio e/o immobili interessati, ancorché ciò non risulti conveniente per la stessa, che in ogni caso per tale motivo, non avrà diritto ad alcun tipo di indennizzo.

Art. 9 - SPECIFICHE MODALITÀ E TERMINI DI COLLAUDO

1. Il direttore dei lavori, a seguito della comunicazione dell'esecutore di avvenuta ultimazione della fornitura, procede alla constatazione sullo stato di consistenza in contraddittorio con l'esecutore, emette il certificato di ultimazione dei lavori e lo invia al RUP, il quale ne rilascia copia conforme all'esecutore. Tale certificato costituisce titolo sia per l'applicazione delle penali previste nel contratto per il caso di ritardata esecuzione, sia per l'assegnazione di un termine perentorio per l'esecuzione di lavori di piccola entità non incidenti sull'uso e la funzionalità delle opere.

2. Non oltre 6 mesi dall'ultimazione dei lavori, il collaudo viene completato, secondo le disposizioni riportate all'art. 116 e alla sezione III dell'allegato II.14 del d.lgs. 36/2023.

Il collaudo rappresenta l'attività di verifica finale della fornitura ed è finalizzato a certificare il rispetto delle caratteristiche tecniche, economiche e qualitative dei lavori e delle prestazioni, nonché degli obiettivi e dei tempi, in conformità delle previsioni e pattuizioni contrattuali, e comprende tutte le verifiche tecniche previste dalle normative di settore.

3. Nel dettaglio, il collaudo ha l'obiettivo di verificare che:

- l'opera o il lavoro siano stati eseguiti a regola d'arte, secondo:
- il progetto approvato e le relative prescrizioni tecniche;
- le eventuali perizie di variante;
- il contratto e gli eventuali atti di sottomissione o aggiuntivi debitamente approvati;
- i dati risultanti dalla contabilità finale e dai documenti giustificativi corrispondano fra loro e con le risultanze di fatto, non solo per dimensioni, forma e quantità, ma anche per qualità dei materiali, dei componenti e delle provviste;

In tale sede vengono esaminate anche le riserve dell'esecutore, sulle quali non sia già intervenuta una risoluzione definitiva in via amministrativa, se iscritte nel registro di contabilità e nel conto finale nei termini e nei modi stabiliti dall'allegato II.14 del codice.

4. Le operazioni di collaudo terminano con l'emissione del certificato di collaudo attestante la collaudabilità dell'opera che, in alcuni casi, può essere sostituito dal certificato di regolare esecuzione rilasciato dal direttore dei lavori.

Art. 10 - PENALI

Nel caso del mancato rispetto del termine stabilito per l'ultimazione dei lavori per ogni giorno naturale e consecutivo di ritardo viene applicata una penale pari allo 1 per mille (uno per mille) dell'importo contrattuale.

Art. 11 - MODALITÀ' DI FATTURAZIONE E PAGAMENTO DEL CORRISPETTIVO

Le fatture dovranno essere indirizzate:

Azienda Socio Sanitaria Locale n. 7 del Sulcis Iglesiente, Via Dalmazia n. 83, 09170 Carbonia (SU), P.I. 03990310926 Cod. Fiscale: 03990310926;

In applicazione dell'art. 25 del D.L. n° 66/2014 e del D.M. n. 55/2013, dovrà essere emessa esclusivamente fattura elettronica in formato XML che dovrà essere inviata all' ASSL n. 7 del Sulcis Iglesiente. La fattura dovrà essere emessa solo in seguito al ricevimento dell'ordine a mezzo della piattaforma NSO.

Il pagamento verrà effettuato a Stati di Avanzamento dei lavori ed emissione di Certificato di pagamento emesso dal RUP.

Resta espressamente inteso che in nessun caso, ivi compreso quello di ritardo nel pagamento del corrispettivo, l'impresa potrà sospendere la fornitura e posa del presente affidamento. Qualora la Ditta aggiudicataria si rendesse inadempiente a tale obbligo, l'ASL del Sulcis Iglesiente potrà, previa contestazione, procedere all'applicazione delle penali previste in caso di inadempimento e, infine, alla risoluzione del contratto nei casi più gravi, fermo restando sempre il diritto al risarcimento dell'ulteriore danno.

Art. 12 -MODIFICHE DEL CONTRATTO

1. Il contratto di appalto, ai sensi dell'art. 120 del d.lgs. 36/2023, viene modificato senza ricorrere ad una nuova procedura di affidamento se:

a. le modifiche sono previste in clausole precise ed inequivocabili nei documenti di gara iniziali (anche in clausole di opzione);

b. si rendono necessari lavori supplementari non inclusi nell'appalto iniziale per i quali un cambiamento del contraente risulta impraticabile per motivi economici o tecnici, o comportamenti notevoli disagi o un incremento dei costi per la stazione appaltante – in questo caso il contratto può essere modificato solo se l'aumento di prezzo non eccede il 50% del valore del contratto iniziale (la limitazione si applica al valore di ciascuna modifica nel caso di più modifiche successive);

c. si rendono necessarie modifiche in corso di esecuzione a causa di circostanze imprevedibili da parte della stazione appaltate denominate varianti in corso d'opera. Rientrano in queste circostanze nuove disposizioni legislative o regolamentari o provvedimenti sopravvenuti di autorità o enti preposti alla tutela di interessi rilevanti – in questo caso il contratto può essere modificato solo se l'aumento di prezzo non eccede il 50% del valore del contratto iniziale (la limitazione si applica al valore di ciascuna modifica nel caso di più modifiche successive);

d. un nuovo contraente sostituisce l'aggiudicatario dell'appalto nel caso di:

- modifiche soggettive implicanti la sostituzione del contraente originario previste in clausole chiare,

precise ed inequivocabili nei documenti di gara;

- successione di un altro operatore economico (che soddisfi gli iniziali criteri di selezione) per causa di morte o insolvenza o a seguito di ristrutturazioni societarie dell'aggiudicatario, purché ciò non implichi ulteriori modifiche sostanziali al contratto e non sia finalizzato ad eludere l'applicazione del codice (salvo art. 124 del codice);
- assunzione degli obblighi del contraente principale da parte della stazione appaltante nei confronti dei suoi subappaltatori.

e. il valore della modifica è al di sotto delle soglie di rilevanza europea di cui all'art. 14 del codice;

f. il valore della modifica è < 15 % del valore iniziale del contratto.

g. le modifiche non sono sostanziali.

2. Le modifiche e le varianti sono autorizzate dal RUP secondo quanto previsto dall'ordinamento della stazione appaltante, senza necessità di procedere ad una nuova procedura di affidamento e purché la struttura del contratto e l'operazione economica ad esso collegata rimangano inalterate.

3. Se in corso di esecuzione si rende necessario un aumento o una diminuzione delle prestazioni fino a concorrenza di 1/5 dell'importo contrattuale, la stazione appaltante può imporre all'appaltatore l'esecuzione delle prestazioni alle condizioni originariamente previste. In questo caso l'appaltatore non può far valere la risoluzione del contratto.

4. Il contratto è sempre modificabile ai sensi dell'art. 9 del codice e nel rispetto delle clausole di rinegoziazione. Nel caso in cui queste non siano previste, la richiesta di rinegoziazione va avanzata senza ritardo e non giustifica, di per sé, la sospensione dell'esecuzione del contratto. Il RUP provvede a formulare la proposta di un nuovo accordo entro un termine non superiore a 3 mesi. Nel caso in cui non si pervenga al nuovo accordo entro un termine ragionevole, la parte svantaggiata può agire in giudizio per ottenere l'adeguamento del contratto all'equilibrio originario, salva la responsabilità per la violazione dell'obbligo di rinegoziazione.

5. Il RUP comunica e trasmette all'ANAC le modifiche o varianti in corso d'opera del contratto individuati. Nel caso in cui l'ANAC accerti l'illegittimità della variante in corso d'opera approvata, esercita i poteri di cui all'art. 222 del codice. In caso di inadempimento agli obblighi di comunicazione e trasmissione delle modifiche e delle varianti in corso d'opera previsti dall'allegato II.14 del codice, si applicano le sanzioni amministrative pecuniarie di cui all'art. 222, c. 13 del codice.

6. Le variazioni sono valutate in base ai prezzi di contratto ai sensi dell'allegato II.14 art. 5 c.7 e 8, tuttavia, se comportano categorie di lavorazioni non previste o si debbano impiegare materiali per i quali non risulta fissato il prezzo contrattuale, si provvede alla formazione di nuovi prezzi. I nuovi prezzi delle lavorazioni o materiali sono valutati:

desumendoli dai prezzi di cui all'art. 41 del codice, ove esistenti;

ricavandoli totalmente o parzialmente da nuove analisi effettuate avendo a riferimento i prezzi elementari di mano d'opera, materiali, noli e trasporti alla data di formulazione dell'offerta, attraverso un contraddittorio tra il direttore dei lavori e l'esecutore, e approvati dal RUP.

Qualora dai calcoli effettuati risultino maggiori spese rispetto alle somme previste nel quadro economico, i prezzi, prima di essere ammessi nella contabilità dei lavori, sono approvati dalla stazione appaltante, su proposta del RUP.

Se l'esecutore non accetta i nuovi prezzi così determinati e approvati, la stazione appaltante può ingiungergli

l'esecuzione delle lavorazioni o la somministrazione dei materiali sulla base di detti prezzi, comunque ammessi nella contabilità; ove l'esecutore non iscriva riserva negli atti contabili, i prezzi si intendono definitivamente accettati.

Art. 13 - CLAUSOLA DI REVISIONE DEI PREZZI

La Stazione appaltante può dar luogo ad una revisione dei prezzi ai sensi dell'art. 60 del D.lgs. 36/2023.

Qualora nel corso dell'esecuzione del contratto d'appalto, i prezzi dei materiali da costruzione subiscano delle variazioni in aumento o in diminuzione, tali da determinare un aumento o una diminuzione dei prezzi unitari utilizzati, l'appaltatore avrà diritto ad un adeguamento compensativo.

Per i contratti relativi ai lavori, nel caso in cui si verificano particolari condizioni di natura oggettiva tali da determinare una variazione del costo dell'opera, in aumento o in diminuzione, superiore al 5% rispetto al prezzo dell'importo complessivo, si dà luogo a compensazioni, in aumento o in diminuzione, per la percentuale eccedente il 5% e comunque in misura pari all'80% di detta eccedenza.

La compensazione è determinata considerando gli indici sintetici di costo di costruzione elaborati dall'ISTAT.

Per far fronte ai maggiori oneri derivanti dalla revisione prezzi di cui al presente articolo le stazioni appaltanti utilizzano:

- nel limite del 50%, le risorse appositamente accantonate per imprevisti nel quadro economico di ogni intervento, fatte salve le somme relative agli impegni contrattuali già assunti, e le eventuali ulteriori somme a disposizione della medesima stazione appaltante e stanziare annualmente relativamente allo stesso intervento;
- le somme derivanti da ribassi d'asta, se non ne è prevista una diversa destinazione dalle norme vigenti;
- le somme disponibili relative ad altri interventi ultimati di competenza della medesima stazione appaltante e per i quali siano stati eseguiti i relativi collaudi o emessi i certificati di regolare esecuzione, nel rispetto delle procedure contabili della spesa e nei limiti della residua spesa autorizzata disponibile.

Art. 14 - TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI

Le parti, pena la nullità del contratto, assumeranno tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 13 agosto 2010, n. 136 come modificata dal D.L. n. 187/2010.

A tal fine, ai sensi dell'art. 3 della legge sopra citata, tutti i movimenti finanziari relativi alla presente fornitura devono essere registrati sui conti correnti bancari o postali dedicati alle commesse pubbliche, presso Banche o presso la società Poste Italiane Spa.

I pagamenti delle fatture verranno, pertanto, effettuati esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario o postale, ovvero con altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni.

I pagamenti verranno effettuati all'Affidatario esclusivamente mediante bonifico sul conto C/C n: 000000000795 Banco di Sardegna – agenzia di Sarroch - intestato a Francesco Crisian La Rocca e identificato con codice IBAN: IT 36 S 01015 43990 000000000795. Qualora le transazioni finanziarie relative alla presente convenzione siano eseguite senza avvalersi del suddetto conto corrente e/o con strumenti diversi si procederà alla automatica risoluzione del presente contratto.

Art. 15 - RESPONSABILITÀ

L'O.E. dovrà svolgere il lavoro di cui al presente contratto nel pieno rispetto di tutte le norme vigenti in materia di prevenzione degli infortuni e igiene del lavoro e in ogni caso in condizioni di permanente sicurezza e igiene.

Art. 16 - ONERI A CARICO DELL'APPALTATORE.

1. Sono a carico dell'appaltatore tutti gli oneri già previsti dal capitolato speciale d'appalto, quelli a lui imposti per legge o in forza del Regolamento.
2. In ogni caso si intendono comprese nei lavori e perciò a carico dell'appaltatore le spese per:
 - a) l'impianto, la manutenzione e l'illuminazione dei cantieri;
 - b) il trasporto di qualsiasi materiale o mezzo d'opera;
 - c) attrezzi e opere provvisori e quanto altro occorre all'esecuzione piena e perfetta della fornitura e posa;
 - d) rilievi, tracciati, verifiche, esplorazioni, capisaldi e simili che possono occorrere dal giorno in cui comincia la consegna fino all'emissione del collaudo o eventuale certificato di regolare esecuzione;
 - e) la messa a disposizione di idoneo locale e delle necessarie attrezzature per la direzione dei lavori;
 - f) la custodia e la conservazione delle opere fino all'emissione del collaudo o eventuale certificato di regolare esecuzione.
3. L'appaltatore è responsabile della disciplina e del buon ordine del cantiere e ha obbligo di osservare e far osservare al proprio personale le norme di legge e di regolamento.
4. La direzione del cantiere è assunta dal direttore tecnico dell'impresa o da altro tecnico, abilitato secondo le previsioni del capitolato speciale in rapporto alle caratteristiche delle opere da eseguire. L'assunzione della direzione di cantiere da parte del direttore tecnico avviene mediante delega conferita da tutte le imprese operanti nel cantiere, con l'indicazione specifica delle attribuzioni da esercitare dal delegato anche in rapporto a quelle degli altri soggetti operanti nel cantiere.
5. L'appaltatore, tramite il direttore di cantiere assicura l'organizzazione, la gestione tecnica e la conduzione del cantiere. Il direttore dei lavori ha il diritto di esigere il cambiamento del direttore di cantiere e del personale dell'appaltatore per disciplina, incapacità o grave negligenza. L'appaltatore è in tutti i casi responsabile dei danni causati dall'imperizia o dalla negligenza di detti soggetti, nonché della malafede o della frode nella somministrazione o nell'impiego dei materiali.

Art. 17 - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

La S.A. potrà richiedere la risoluzione del Contratto prima della sua naturale scadenza nei casi e con le modalità previste dall'art. 122 del D.Lgs. 36/2023. Il contratto potrà esser risolto, ai sensi dell'art. 1456 c.c. La S.A., potrà recedere dal contratto in qualunque momento, in conformità a quanto disposto dall'art. 123 del D.Lgs. 36/2023.

Art. 18 - DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE

Per la definizione delle controversie insorte tra O.E. ed Amministrazione, per le quali non viene raggiunto l'accordo bonario, avrà giurisdizione il giudice ordinario e sarà competente esclusivamente il giudice del Tribunale di Cagliari, in deroga all'art. 18 del c.p.c. e in deroga all'articolo 20 dello stesso codice, con espressa esclusione dei Fori facoltativi in esso previsti.

Art. 19 - TRATTAMENTO DATI PERSONALI

I dati raccolti saranno trattati, ai sensi dell'art. 13 del Regolamento UE 2016/679 e ss.mm.ii, esclusivamente per le finalità connesse alla presente procedura di affidamento. Il Titolare del trattamento è l'Azienda Socio Sanitaria n. 7 del Sulcis Iglesiente (C.F. e P. IVA 03990310926), con sede in Carbonia (SU), nella Via Dalmazia n. 83.

Art. 20 - NORME DI RINVIO

L'appalto s'intende regolato dalle norme specifiche in materia di prevenzione e sicurezza sugli ambienti di lavoro, anche se non espressamente richiamate, nonché da disposizioni specifiche che potranno essere emanate nel corso contrattuale.

Art. 21 - ALTRE INFORMAZIONI

Per tutto quanto non espressamente disciplinato, si rimanda alla lettera di invito, ai documenti tecnici e alla normativa in materia.

La presente è sottoscritta dalle parti come sopra rappresentate mediante scambio di corrispondenza secondo gli usi del commercio.

Per la **ASL Sulcis Iglesiente**

Il RUP

Geom. Rosella Demuro

Il Direttore Generale

Dott.ssa Giuliana Campus

Per l'**Operatore Economico**

Il Legale Rappresentante

Francesco Cristian La Rocca

L'Appaltatore dichiara che il presente documento è stato attentamente analizzato e valutato in ogni sua singola parte e, pertanto, con la firma di seguito apposta del contratto accetta espressamente e per iscritto, a norma degli articoli 1341, co. 2 e 1342 del Codice Civile, tutte le clausole appresso precisate, che si confermano ed accettano espressamente, nonché le clausole contenute in disposizione di leggi e regolamenti richiamati nel presente atto:

Art. 6 – (Consegna della fornitura - Inizio e termine per l'esecuzione)

Art. 8 – (Termine per l'esecuzione)

Art. 10 – (Penali)

Art. 12 – (Modifiche del contratto)

Art. 13 – (Clausola di revisione dei prezzi)

Art. 16 – (Oneri a carico dell'appaltatore)

Art. 17 – (Risoluzione del contratto)

Art. 18 – (Definizioni delle Controversie)

L'Appaltatore